



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

CIG A02A86D222
CUP G84J23000370001

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, con riferimento ad una prima parziale funzionalizzazione del Palasport per destinarlo ad arena scoperta

TRA

l'ing. Massimo Babudri nella qualità di Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio – Direzione generale (di seguito anche "Agenzia" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante" e, unitamente a "le Parti"), domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione, in Roma (RM), Via Barberini n. 38, cap 00187, il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, munito dei necessari poteri in virtù di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, della Determinazione n. 106, prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, nonché giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023

E

il Sig., nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene alla stipula e firma del presente atto in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, via n. XX, cap XXXX, codice fiscale e P.IVA n. XXXXXXXXXX (di seguito anche "Aggiudicatario" o "Appaltatore" o "Affidatario" e, unitamente all'Agenzia, "le Parti")

PREMESSO CHE

- nel 2021, giusta atto pubblico Rep. n. 3593 del 26/03/2021, registrato in Roma n. 10219, serie 1T, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 558, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha trasferito all'Agenzia del Demanio, con imputazione al patrimonio dello Stato, il diritto di proprietà dell'area su cui insiste il compendio immobiliare denominato "Città dello Sport" sito nel Comune di Roma, località Tor Vergata, e delle opere già realizzate unitamente ai

-
- progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentirne il completamento ovvero la revisione dei progetti stessi;
- con verbale del 25/05/2021 la Direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio ha formalmente preso in possesso il compendio in trattazione da parte dell'università di Tor Vergata, assumendolo nel proprio patrimonio e individuandolo con la scheda RMB1901;
 - con D.P.C.M. del 15/12/2022, recante l'approvazione della proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'Agenzia del Demanio è stata individuata come Soggetto attuatore e Stazione appaltante per la realizzazione degli interventi finalizzati al "completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport" (Scheda n. 25), ricompresi tra gli interventi essenziali e indifferibili di riqualificazione dei luoghi giubilari;
 - con successivo D.P.C.M. del 08/06/2023, recante "Approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025", contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili approvati con DPCM 15 dicembre 2022 e l'inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con l'indicazione degli interventi di parte corrente resi possibili dall'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13", registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2023, previa approvazione del piano di investimenti da parte del Mef in data 20/06/2023 si è proceduto alla rimodulazione di quanto originariamente previsto ed è stata aggiornata la scheda degli interventi di competenza dell'Agenzia del Demanio, che sono stati individuati in ragione della diversità sia dell'oggetto che della fase procedimentale in cui versano;
 - gli interventi di cui al punto precedente (rispettivamente denominati n. 73, n. 74 e n. 75) riguardano in particolare:
 - il collaudo statico delle opere esistenti e l'arresto del degrado (intervento n. 73)
 - la realizzazione area eventi e prima parziale funzionalizzazione del Palasport (intervento n. 74);
 - la sistemazione a verde di base dell'area esterna nord (intervento n. 75)
 - con riferimento all'intervento n. 74, la Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del Demanio ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "per la realizzazione delle aree eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport (ambito 2)", approvato con nota prot. n. prot. n. 116 del 20/06/2023 in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dell'art. 31 del D.L. del 24/02/2023 n. 13, svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge n. 241/1990, secondo le tempistiche individuate dall'art. 13 D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 24/02/2023 n. 13;
 - le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della fase esecutiva dell'intervento sono state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, giusta nulla osta prot. n. 2023/3502/DIR del 10/02/2023 ed apposita delega prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023;
 - nell'ambito del proprio mandato la Direzione Servizi al Patrimonio ha avviato una gara di appalto per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 della Progettazione Esecutiva da redigere in BIM, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, individuati nella scheda intervento n. 74 dell'Allegato 1 al DPCM 8 giugno 2023, che si identificano come intervento di prima parziale funzionalizzazione del Palasport come arena scoperta;

-
- nell'ambito del suddetto appalto si è reso necessario procedere all'affidamento del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
 - con nota prot. n. 8 del 9 novembre 2023 l'arch. Isabella di Marsico è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte;
 - con determina a contrarre prot. n. 31-Reg.T.V. del 05/12/2023 è stata assunta la decisione di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, con riduzione dei termini procedurali, da espletarsi tramite piattaforma in modalità ASP di Consip SpA, del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, con riferimento ad una prima parziale funzionalizzazione del Palasport per destinarlo ad arena scoperta;
 - il bando è stato trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data 06/12/2023, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 143 del 13/12/2023, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
 - la Commissione giudicatrice ha ritenuto economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da - che ha ottenuto un punteggio totale di XX - e all'esito delle operazioni di gara ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione dell'appalto al medesimo concorrente;
 - l'Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge relative al possesso, in capo all'operatore interessato dalla proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;
 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice Appalti, preso atto del buon esito delle verifiche di legge, con atto prot. n. XXX del XX/XX/XXXX è stata disposta l'aggiudicazione del servizio a XXXXX, con efficacia immediata, per l'importo di € 456.202,25 (euro quattrocentocinquantesemiladuecentodue/25), oltre Iva e oneri previdenziali come per legge;
 - a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'operatore economico ha prodotto:
 - polizza fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX;
 - polizza di responsabilità civile professionale avente durata sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari a Euro XXXXX
 - l'affidamento è soggetto al "Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025" siglato in data 19 giugno 2023 e sottoscritto dall'aggiudicatario a titolo di impegno al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, come il Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

-
- il Disciplinare di gara;
 - gli allegati al Capitolato;
 - linee guida di processi BIM;
 - l'offerta di gestione informativa;
 - BIMMS - Method Statement – Linee Guida per la Produzione informativa (ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001) e relativi allegati;
 - BIMSM - Specifica Metodologica (RMB1901-ADD-SPECIFICSE-XX-SM-Z-K00001)
 - l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - il Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 sottoscritto tra la Prefettura UTG di Roma e il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario;
 - il Protocollo operativo MGO Tor Vergata

Articolo 2. Oggetto e condizioni generali del Contratto

1. L'Agenzia affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, con riferimento ad una prima parziale funzionalizzazione del Palasport per destinarlo ad arena scoperta.
2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art.1.
3. L'unico referente per la Stazione appaltante, individuato dall'Appaltatore quale responsabile del servizio oggetto del presente contratto, è il XXXXXXXXXXXX
4. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato.

Articolo 3. Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale è pari a complessivi € 456.202,25 (euro quattrocentocinquantaseimiladuecentodue/25), oltre Iva e oneri previdenziali come per legge.
2. Il presente contratto è stipulato a corpo, pertanto l'importo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni attività e relativi oneri che si rendesse necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.
4. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento, si rinvia a quanto indicato nell'ambito dell'art. 6 del Capitolato e in parte ribadito nei commi che seguono.
5. In ragione di quanto previsto dall'art. 33 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non sono previste somme a titolo di anticipazione del prezzo.
6. Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007) e corredate dal codice IPA 1MY1DW, il codice CIG: A02A86D222 e il CODICE CUP: G84J23000370001, nonché dal numero di protocollo del contratto, dovranno essere emesse e trasmesse in formato

elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura.

7. I pagamenti dei compensi saranno effettuati tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura sul conto corrente bancario o postale dedicato.

8. Ai fini dei pagamenti, la stazione appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 secondo le modalità previste dal d.m. 40/2008. In caso di raggruppamento temporaneo, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Articolo 4. Modifiche del contratto e revisione prezzi

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in tema di revisione dei prezzi, il presente contratto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del nuovo Codice degli appalti.

Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, indicato nel modello "Scheda fornitore", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 6. Durata

1. Il termine previsto per lo svolgimento del servizio è stimato pari alla durata prevista dei lavori: 277 (duecentosettantasette) giorni naturali e consecutivi da cronoprogramma di progetto, a partire dalla data di consegna dei lavori oltre al tempo necessario per gli adempimenti propedeutici e successivi alle lavorazioni come da indicazioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale.

2. La durata del servizio potrà essere ridotta o prorogata in funzione dell'effettiva durata dei lavori, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere in caso di maggior durata.

Articolo 7. Penali

1. L'affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal contratto e dell'esecuzione dell'attività affidata; egli è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

2. E' prevista l'applicazione di penali secondo quanto dettagliatamente indicato all'art. 12 del Capitolato tecnico prestazionale.

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare.

4. In caso di superamento del limite massimo delle penali di cui al comma precedente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

5. Ove l'Affidatario sia soggetto agli obblighi previsti dall'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, la mancata produzione della documentazione ivi indicata comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo articolo, da commisurarsi alla gravità delle violazioni e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC.

6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia rilasciata dal medesimo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

8. L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 8. Obblighi e impegni dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto ulteriormente indicato nel Capitolato tecnico prestazionale, a eseguire il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la corretta attuazione dello stesso.

2. Il presente contratto è integrato dal Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, firmato in data 19 giugno 2023, nonché all'ivi menzionato Protocollo Operativo MGO Tor Vergata. Ai sensi dell'art. 14 del Protocollo di legalità, al fine di rendere vincolanti e cogenti le disposizioni e gli impegni in esso contenuti in relazione ai contratti e ai subcontratti della filiera delle imprese, il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 adotterà un atto di indirizzo nei confronti dei soggetti attuatori e delle stazioni appaltanti diverse dalla Società Giubileo 2025, ivi inclusa l'Agenzia del Demanio.

3. A far data dall'adozione dell'atto di indirizzo richiamato al comma precedente, l'Affidatario sarà tenuto ad adeguarsi alle previsioni e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, e dal relativo Protocollo Operativo MGO.

4. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, il presente contratto si intenderà conseguentemente modificato, per le parti non compatibili, ed integrato dalle specifiche disposizioni previste nei suddetti Protocolli.

Articolo 9. Garanzia definitiva e Polizza di Responsabilità Civile Professionale

1. L'Aggiudicatario ha presentato la garanzia e la polizza disciplinate nell'art. 13 del Capitolato tecnico prestazionale, secondo quanto riportato nei seguenti commi.
2. Ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. 36/2023 l'Affidatario ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa ed acquisita agli atti della Stazione Appaltante.
3. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
4. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.
6. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato a una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio.
7. L'Aggiudicatario ha altresì prodotto la polizza di responsabilità civile professionale come indicata in premessa ed acquisita agli atti della Stazione Appaltante.

Articolo 10. Danni e responsabilità

1. L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione servizio da intendersi quali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, anche dovuti a informazioni inesatte o false colposamente fornite nell'ambito dell'appalto, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione appaltante e al relativo personale, ai beni mobili e immobili della stessa, nonché a terzi.
2. Sono da ritenersi a carico dell'Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
3. L'Affidatario solleva la stazione appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi per mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali e da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'esecuzione del servizio.
4. L'Amministrazione è altresì esonerata da qualsiasi responsabilità per furti, dispersioni o danni a materiali e attrezzature di proprietà dell'Affidatario verificatisi presso il luogo del servizio.
5. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto - senza alcuna diffida ad

adempiere - per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a. grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- b. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
- c. mancata reintegrazione della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- d. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- e. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
- g. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.Lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
- h. mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- i. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. In caso di risoluzione, la stazione appaltante ha facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'affidatario.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

7. La stazione appaltante, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, l'adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p..

8. La stazione appaltante, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi

della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Articolo 12. Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stessa prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi.
3. Si fa rinvio all'allegato II.14 del Codice per la disciplina del rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

Articolo 13. Cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 120 comma 12 del D.Lgs 36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'Allegato II.14 al medesimo decreto.

Articolo 14. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 15. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale,

originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

3. L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Articolo 16. Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio, rimarranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 18. Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di, in, via..... n.;
- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Servizi al Patrimonio, in Roma, via Barberini 38.

Articolo 19. Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusta modello F24 del XX/XX/XXXX.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente sulla prestazione, ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

per l'Appaltatore